



PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO DI SANTA GIUSTA (OR)

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato III.3

**Convenzione n. 42 del 12 luglio 2012
per l'autorizzazione allo scarico
nelle reti fognarie consortili
delle acque reflue prodotte**

Marzo 2015

N. 042

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

CONVENZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLE RETI

12 LUG. 2012

FOGNARIE CONSORTILI

L'anno 2012, il giorno 12 del mese di Luglio, in Santa Giusta, nella sede Amministrativa del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Porto Industriale di Oristano, Località *Cirras*

TRA

il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE, già Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, Ente di Diritto Pubblico, con Sede Legale in Oristano, Via Carducci, n. 21, ed Uffici in Santa Giusta - Località "*Cirras*" - Porto Industriale, Codice Fiscale 80003430958 e partita I.V.A. 00087530952, in persona del Direttore dell'Ente, Dott. Marcello Siddu, espressamente autorizzato e delegato alla stipula del presente atto in forza dell'art. 8 del Nuovo Regolamento Fognario Consortile approvato con la Deliberazione Commissariale n. 87-C del 18 novembre 2009, di seguito denominato "*Consorzio*" o "*Ente*"


E

La Società **IVI Petrolifera S.p.a** nella persona del **Sig. Virginia Devalle**, nata a Rivoli il giorno 8 Agosto 1930, in qualità di Legale Rappresentante della medesima Società, con Sede Legale in Cagliari, Via Maddalena n°56 e Sede Operativa/Amministrativa in Santa Giusta - Loc. *Cirras* - Via G.Marongiu (stabilimento ex SARBIT), ubicata all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano - Corpo Centrale - destinato all'attività di "Deposito costiero di prodotti petroliferi", richiedente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle Reti Fognarie Consortili (di seguito denominata "società")



PREMESSO

- che il Consorzio è titolare e gestore delle reti fognarie Consortili e più precisamente della rete delle acque nere e della rete pluviale al servizio dagli Insedimenti o Complessi Produttivi ubicati all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano;
- che il Consorzio è altresì proprietario e gestore dell'Impianto di depurazione sito in loc. "Cirras" - Santa Giusta a cui è collegata la richiamata rete fognaria Consortile deputate alla raccolta delle acque nere civili ed industriali e di quelle meteoriche di prima pioggia;
- che il Consorzio gestisce il servizio di convogliamento e trattamento dei reflui civili ed industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia per tutti gli Insedimenti o Complessi Produttivi ubicati all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano;
- che il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle citate reti fognarie e allo smaltimento dei fanghi del processo di depurazione;
- che il Consorzio provvede alla realizzazione degli interventi di adeguamento e trasformazione degli impianti che si rendono necessari al fine di garantire il migliore funzionamento dei servizi offerti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- che il Consorzio trae i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento dei servizi offerti dai corrispettivi versati dagli insediati utenti;
- che il Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3-A del 16 ottobre 2009, ha approvato il nuovo Regolamento Fognario Consortile;
- che il Nuovo Regolamento Fognario Consortile - che si intende parte inte-



grante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato - è

stato redatto nel rispetto della vigente normativa in materia, ed in particolare

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva in materia di “Disciplina

Regionale degli Scarichi” approvata con Deliberazione della Giunta Regio-

nale della Sardegna n. 69/25 del 10 dicembre 2008;

➤ che il Consorzio, con deliberazione commissariale n. 87-C del 18 novembre 2009, ha aggiornato le tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione di cui alla presente Convenzione;

➤ che la Società, con nota pervenuta agli Uffici dell’Ente in data 23 Maggio 2012 ha presentato Istanza di Rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico nelle reti Consortili, corredata dalla prescritta documentazione tecnico-amministrativa;


➤ che la Direzione del Consorzio, a seguito dell’attività istruttoria condotta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente che ha giudicato l’Istanza ed i relativi documenti conformi al Regolamento Fognario Consortile vigente, ha ritenuto di concedere il Rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie Consortili;

➤ che in data 12 Luglio 2012 è stata eseguita la prescritta Visita Tecnica da parte di un incaricato dell’Ufficio Tecnico del Consorzio che ha dato esito positivo;

➤ che , pertanto, a far data dal 12 Luglio 2012, la Società è in grado di scaricare i propri reflui nelle reti fognarie Consortili.

Tutto ciò premesso, il **CONSORZIO** e la Società **“IVI Petrolifera S.p.a.”** convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e vin-



colante della presente Convenzione;

- 2) Il Consorzio, autorizza la Società "IVI Petrolifera S.p.a." a scaricare le acque reflue prodotte dalle attività della stessa svolte e le acque meteoriche nelle reti Consortili;


Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nel pieno rispetto della presente Autorizzazione allo scarico, della documentazione oggetto dell'Istruttoria dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di cui alle premesse, delle normative vigenti, delle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, del vigente Regolamento Fognario del Consorzio e quindi delle disposizioni *infra* meglio specificate.

La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, comporterà per la Società una responsabilità, anche civilistica, nei confronti del Consorzio, oltre alla revoca, laddove previsto, della presente Autorizzazione;

- 3) La Società per lo scarico e smaltimento dei reflui, si impegna ad utilizzare in via esclusiva i Servizi all'uopo predisposti dal Consorzio e a convogliare, pertanto, tutti gli scarichi dell'insediamento produttivo, di qualsiasi natura, nel sistema fognario e di depurazione gestito dal Consorzio;

- 4) La Società si impegna a non realizzare ed utilizzare i pozzi di emungimento di acque di falda se non preventivamente ed obbligatoriamente autorizzati dal Consorzio.

In tale eventualità, i punti di prelevamento saranno dotati di apposito misuratore di portata, approntato a spese della Società ed ispezionabile dall'Ente, necessario per determinare la quantità di acqua prelevata ed immessa nelle reti fognarie Consortili;




5) La Società dichiara che all'interno del proprio Stabilimento non sono presenti pozzi.

6) La presente Autorizzazione allo scarico, a norma dell'art. 124, comma 7 del citato D. Lgs. n. 152/06 e dell'art. 5, comma 7, della "Disciplina Regionale degli Scarichi" emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna, è **valida per quattro anni dalla data del rilascio** e dovrà esserne chiesto il rinnovo un anno prima della scadenza.

Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, sempre che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

La presente Autorizzazione allo scarico si intenderà decaduta di diritto, ex art. 13 del vigente Regolamento Fognario del Consorzio, in caso di cessazione di esercizio dell'attività da parte della Società documentata da competenti Organi Ufficiali;

7) La Società, quale corrispettivo per l'utilizzo dei Servizi di fognatura e depurazione forniti, corrisponderà all'Ente, previa ricezione di apposita fattura, un canone annuo diviso in due *tranche* semestrali, costituito da una quota fissa che dà diritto all'utilizzo dei Servizi di Depurazione e di Fognatura deliberata, con riferimento al quantitativo standard di 200 mc di acqua potabile erogata, in € 58,00 per il Servizio di Depurazione ed in € 24,00 per il Servizio di Fognatura - quota fissa aggiornabile con apposito provvedimento dei competenti Organi del Consorzio - e da una quota variabile applicata al metro cubo di acqua potabile e/o al metro cubo di acqua di prima pioggia per la parte eccedente i 200 mc annui, deliberata in



€ 0,29 a mc per il Servizio di Depurazione ed in € 0,12 a mc per il Servizio di Fognatura - tariffa anch'essa modificabile con provvedimento dei competenti Organi del Consorzio - che potrà essere determinata a seguito della lettura, effettuata con cadenza semestrale, dei contatori da parte degli incaricati del Consorzio.


In caso di ritardato pagamento del canone di utenza o della ulteriore quota aggiuntiva variabile - che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura - verranno applicati sulle somme dovute gli interessi convenzionali di mora di cui agli art. 3, 4 e 5 del D.Lgs 231/2002.

La mancata corresponsione anche di un solo canone semestrale, attribuisce al Consorzio la facoltà di sospendere i servizi di fognatura e depurazione, con preavviso non inferiore a 20 giorni a mezzo di raccomandata A/R, e tale sospensione non esonera tuttavia la Società "IVI Petrolifera S.p.a." dall'obbligo dei pagamenti di cui alla presente Convenzione fino alla naturale scadenza della stessa.

In caso di sospensione e poi di successiva riattivazione del Servizio, tutti gli eventuali costi di ripristino saranno a carico della Società;


8) Le parti, fermo restando i valori limite degli scarichi fissati dalle normative nazionali e regionali, stabiliscono che:

- la Società si impegna a scaricare nella rete fognaria delle acque nere un volume non superiore a quello costituito dalla somma dei volumi delle seguenti tipologie: volumi forniti dall'acquedotto potabile consortile e misurati dal contatore, volumi prelevati dai pozzi autorizzati e dotati di misuratore di portata, volumi scaricati come acque di prima pioggia raccolte e misurate con dispositivi approvati dal Consorzio;



• la Società si impegna a scaricare nella rete pluviale esclusivamente i volumi costituiti dalle seguenti tipologie: acque meteoriche di prima e seconda pioggia per gli stabilimenti che non necessitano del trattamento delle acque di prima pioggia, acque meteoriche di seconda pioggia per gli stabilimenti che necessitano del trattamento delle acque di prima pioggia;

• per le superfici su cui insistono impianti in esterno, nonché per quelle scoperte interessate dalla movimentazione di materiali potenzialmente inquinanti è prevista la raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio entro vasche impermeabili, con successivo scarico graduale, a portata ridotta e previa misurazione dei volumi immessi, nella fognatura Consortile delle acque nere. Il volume delle vasche di prima pioggia è determinato, per ogni evento meteorico, con riferimento ad un precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia avverrà entro le 48÷72 ore dal termine della precipitazione. La portata di dimensionamento della rete di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia è determinata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in quindici minuti. Il sistema impiantistico per la raccolta delle acque di prima pioggia consente l'agevole e sicura separazione di queste dalle acque di seconda pioggia in quanto queste ultime devono venire immesse nella fognatura pluviale. L'allacciamento a ciascuna delle due reti fognarie consortili (rete nera e rete pluviale) avviene in corrispondenza dei pozzetti di linea esistenti. Il numero delle immissioni è stato strettamente limitato. Su ciascun collettore di scarico, prima dell'immissione nella fognatura consortile, è stato realizzato un pozzetto d'ispezione e campionamento in calcestruzzo prefabbricato o in calcestruzzo.



zo in opera ben rifinito, reso convenientemente impermeabile, secondo le dimensioni ed indicazioni riportate negli allegati del Regolamento Fognario Consortile Allegato D1 (pozzetto di ispezione per acque nere) e Allegato D2 (pozzetto di ispezione per acque pluviali). La canna di discesa ha forma rettangolare, con dimensioni minime di 0,60 m x 0,70 m, o quadrata con lato di 0,70 m. Il chiusino è di ghisa sferoidale o lamellare, con telaio ancorato alla canna di discesa e la bocca situata in modo da poter esaminare dall'alto il deflusso delle acque, mediante la semplice apertura del chiusino. La forma del chiusino è rettangolare (quadrata o anche circolare) con lato o diametro minimo di m. 0,60.

- Le acque nere provenienti dai servizi igienici saranno convogliate direttamente nella Rete Consortile Acque Nere; tali acque sono prodotte dai servizi igienici destinati al personale pari a 20/22 addetti.
- Acque di origine meteorica con tracce di oli lubrificanti o combustibili derivanti da operazioni di lavaggio degli automezzi; tali acque sono raccolte in punti singolari del piazzale, opportunamente realizzati con massetti in cls; Queste acque di origine meteorica e/o derivanti da operazioni di lavaggio degli automezzi, contengono tracce di oli lubrificanti, di combustibili e di prodotti detergenti. Per tale linea di acque è stato previsto un apposito disoleatore prefabbricato per la separazione degli oli e dei prodotti leggeri derivanti da operazioni di lavaggio; l'uscita dal disoleatore è convogliata verso le acque nere; a bordo lotto è stato realizzato il pozzetto di prelievo campioni.
- Reti interne convogliate alla rete delle acque bianche previo trattamento di sedimentazione e disoleamento.

• Acque di origine Meteorica ricadenti sui bacini di contenimento dei serbatoi; i bacini sono costruiti per assolvere la funzione di contenimento dei liquidi infiammabili e/o inquinanti, conseguenti ad eventuali perdite dai serbatoi e/o dalle tubazioni, e come tali sono muniti di un unico punto di uscita delle acque meteoriche, intercettato da una paratoia che deve essere tenuta in posizione *normalmente chiusa*, al fine di consentire il controllo del contenuto e delle acque scaricate; La paratoia si apre appositamente per far scaricare le acque meteoriche;

• Alcuni bacini sono predisposti per ospitare il serbatoio di gasolio della centrale termica o i serbatoi di accumulo dell'olio diatermico; il titolare dichiara che queste acque non presentano in condizioni normali tracce di oli o prodotti petroliferi in genere e solo in caso di rottura delle tubazioni si può avere lo spandimento di bitume o prodotti petroliferi, che saranno appunto contenuti nei bacini e asportati con pompe manuali.

• L'insieme delle restanti acque di origine meteorica, ricadenti sui tetti, sui piazzali e sui bacini, sono acque con caratteristiche simili, ovvero presentano particelle solide asportate dai piazzali e dai tetti (sabbia e polvere di carbone) e modeste tracce di oli, dovute sostanzialmente alle perdite associate al transito degli automezzi; come tali saranno trattate con passaggio attraverso una vasca in grado di realizzare una sicura sedimentazione e il controllo di separazione di eventuali oli e grassi asportati dai piazzali.

• In relazione alla configurazione delle reti interne e per problemi di pendenza delle reti di raccolta, sono previste due vasche distinte di sedimentazione e controllo e l'uscita del refluo dalle stesse avviene in un pozzetto comune di ispezione per il prelievo dei campioni dal quale ha origine una condotta


unica di recapito al collettore delle acque bianche consortili.

- Le vasche di trattamento sono interamente localizzate all'interno dell'area di pertinenza del lotto SARDABITUMI, ma al di fuori della recinzione dello stabilimento, ciò al fine di permettere in ogni momento il prelievo dei campioni ad enti di controllo su ogni specifica sezione.

- La Società "IVI Petrolifera S.p.a." dichiara che le acque di prima pioggia e seconda pioggia, e comunque le acque piovane, relative ai bacini di contenimento dei serbatoi e dei piazzali delle pensiline di carico, sono convogliate nell'impianto di raccolta esistente e messe a stoccaggio nell'attuale vasca di raccolta.

- 9) La Società "IVI Petrolifera S.p.a." si obbliga a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchio per la misura dell'acqua prelevata dalla rete idrica consortile installato e fornito dal Consorzio, nonché tutti gli apparecchi di misura installati a cura del Titolare dello scarico su eventuali pozzi e/o sull'eventuale dispositivo di raccolta delle acque di prima pioggia, al fine di una corretta quantificazione delle acque scaricate nella rete fognaria delle acque nere. Il mancato funzionamento degli apparecchi di misura dovrà essere comunicato immediatamente al Consorzio che provvederà a ripristinare l'efficienza del proprio contatore entro i tempi tecnici strettamente necessari, mentre gli eventuali misuratori installati sui pozzi e/o sul dispositivo di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno esser ripristinati a cura della Società, sempre entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Per il periodo di mancato funzionamento dei suddetti strumenti di misurazione, verrà imputata alla Società "IVI Petrolifera S.p.a." che accetta espressamente - un volume di scarico giornaliero convenzionalmente estra-



polato dai dati di prelievo medi;


10) La Società si vincola a scaricare nella rete fognaria Consortile delle acque nere una quantità e/o una qualità di acque, reflui e liquami non superiore e/o differente a quanto indicato al precedente art. 8. Qualora la Società avesse necessità di modificare le quantità e/o le qualità degli scarichi, dovrà preventivamente farne espressa richiesta al Consorzio entro il termine di 30 giorni precedenti la data in cui intende effettuare tale modificazione e ciò per dar modo all'Ufficio Tecnico di valutare l'Istanza.

L'adeguamento in aumento degli scarichi sarà autorizzato dall'Ente, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, in quanto compatibile con la capacità delle reti fognarie Consortili e con la capacità depurativa complessiva dell'Impianto.

Qualora venisse accertata la difformità qualitativa dei reflui scaricati dalla Società da quelli convenzionalmente previsti, il Consorzio, a titolo di penale e senza preventiva diffida, potrà applicare sull'intera quantità dei reflui addotti alle rete fognaria delle acque nere il doppio della tariffa prevista.

Nel caso in cui si verificasse un inadempimento quantitativo rispetto alle quantità convenzionalmente stabilite, il Consorzio potrà applicare, previa formale diffida, una tariffa nella misura del doppio di quella normale sulle quantità eccedenti.

In caso di cessazione dell'adduzione di reflui alla rete fognaria Consortile, a seguito di modificazione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività dell'insediamento produttivo, la presente Convenzione sarà risolta con effetto dalla fine del mese in cui risulterà accertata l'effettiva cessazione dell'attività;




11) In caso di subentro nell'insediamento produttivo, a seguito di affitto o cessione o conferimento di azienda o ramo di azienda, fusione, concentrazione e comunque in tutte le altre ipotesi di trasferimento dell'insediamento produttivo ad un soggetto diverso da quello a cui è stata rilasciata la presente Autorizzazione allo scarico, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione si trasferiranno al soggetto subentrante previa espressa rinuncia scritta da parte della Società e presentazione, da parte del soggetto subentrante, di una nuova Istanza che, oltre ad essere corredata da tutta la documentazione prescritta dall'art. 7 del vigente Regolamento Fognario adottato dal Consorzio, dovrà essere sottoscritta anche dalla Società che così ne accetta la solidarietà passiva.

Qualora il soggetto subentrante dovesse svolgere un'attività produttiva che non comportasse modifiche di sorta alle condizioni di scarico già approvate dal Consorzio, sarà sufficiente la produzione di una apposita dichiarazione, sempre sottoscritta da ambo i soggetti e sempre soggetta alle disposizioni di cui all'art. 5 del richiamato Regolamento Fognario dell'Ente, attestante il mantenimento di tutte le condizioni di cui alla presente Autorizzazione.

Tale apposita dichiarazione dovrà contenere, a pena di nullità, anche i seguenti elementi:

- dovrà essere precisamente indicato, alla data del subentro, la quantità dei reflui addotti alle reti fognarie Consortili, quantità che dovrà derivare da una apposita lettura dei misuratori installati nello stabilimento da effettuarsi in contraddittorio con un incaricato del Consorzio e ciò per permettere al Consorzio l'inizio della fatturazione a carico del nuovo soggetto produttivo;



- dovrà essere rilasciata in favore del Consorzio, da parte di entrambi i soggetti, dichiarazione di assunzione, in via solidale, di tutte le obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto tra l'Ente e la Società.

12) La Società si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale Rappresentante.

13) Le parti stabiliscono che sono completamente a carico della Società "**IVI Petrolifera S.p.a.**", tutti gli oneri derivanti dalle opere di allaccio alle reti fognarie Consortili e dall'installazione dei misuratori di portata, comprese le condotte stradali e/o le derivazioni trasversali costruite in aree consortili eventualmente necessarie.


Tali opere, ivi comprese le condotte di allacciamento, che sono in uso alla Società "**IVI Petrolifera S.p.a.**" e la cui manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione dell'Ente, resta a carico della predetta Società, diventano di proprietà del Consorzio.

In caso di rilevata inerzia o inadempienza nella manutenzione delle Opere o condotte di allacciamento, il Consorzio, previa comunicazione scritta, eseguirà le necessarie attività manutentive addebitandone tutti i costi alla Società rimane, invece, sempre a carico del Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte principali;

14) La Società non potrà in alcuna maniera immettere nelle reti fognarie Consortili acque reflue provenienti da auto spurgo.

La violazione di tale disposizione potrà comportare, ad insindacabile giudizio della Direzione del Consorzio, la revoca della presente Autorizzazione;

15) La Società accetta e si impegna a far eseguire, favorendoli, i controlli e le



ispezioni che il Consorzio vorrà compiere presso gli Impianti all'interno dello Stabilimento e i campionamenti presso le canalizzazioni fognarie ed i pozzetti di ispezione ubicati sui rami di collegamento alle reti fognarie.

In particolare, a mezzo del proprio personale, l'Ente ha la facoltà di verificare ed effettuare misurazioni sull'approvvigionamento di acqua e sugli scarichi, prelevare campioni di liquami presso l'impianto di pretrattamento, laddove esistente, e comunque di effettuare tutti i prelievi necessari al fine di verificare l'osservanza da parte della Società delle disposizioni previste dal Regolamento Fognario e dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Nei pozzetti di controllo i campioni potranno essere prelevati anche senza preavviso.

La reiterata mancata collaborazione - nel numero massimo di due volte - da parte della Società nel permettere i controlli di cui al presente articolo da parte degli addetti autorizzati del Consorzio, autorizza il medesimo a sospendere, previa diffida scritta, la somministrazione dei servizi di fognatura e depurazione erogati e ad interrompere la fornitura del servizio idrico, le cui spese di ripristino, laddove concesso, saranno completamente a carico della Società;

16) In caso di interruzione dei Servizi di cui alla presente Convenzione, non potrà essere imputata dalla Società al Consorzio alcun tipo di responsabilità, fatte salve quelle specificamente previste dalla Legge, e non potrà essere richiesto all'Ente alcun risarcimento danni o rimborso spese.

Il Consorzio si obbliga, in tale ipotesi e laddove possibile, ad attivarsi tempestivamente al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'interruzione dei Servizi;


17) La presente Autorizzazione potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio dell'Ente, nei casi previsti all'art. 14 del vigente Regolamento fognario Consortile. In particolare:

- quando il pagamento dei canoni di cui al precedente art. 6 venga effettuato con un ritardo di oltre 1 anno dalla data di emissione della relativa fattura da parte del Consorzio;
- qualora si verifichi, da parte della Società, lo scarico non previamente autorizzato di liquami in quantitativi superiori e/o con caratteristiche diverse da quanto dichiarato al precedente art. 7;
- nell'ipotesi di cui all'articolo 13 della presente Convenzione;
- per disposizioni delle Autorità competenti;
- nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile, l'ulteriore immissione in fognatura degli effluenti aziendali - pur se precedentemente autorizzata - possa arrecare pregiudizi al regolare funzionamento dell'Impianto di Depurazione;

18) La Società "IVI Petrolifera S.p.a." dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni e normative che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello Statuto, del Regolamento Fognario Consortile e della presente Convenzione.

La Società, ulteriormente, si impegna ad apportare ai propri impianti ed al processo produttivo quelle modificazioni che saranno richieste dal Consorzio nel caso la quantità e/o qualità degli scarichi sia tale da arrecare danni alle reti fognarie e/o all'impianto di depurazione e/o creare particolari difficoltà al processo depurativo;

19) Le parti concordemente stabiliscono che per quanto non espressamente



previsto e regolato con la presente Convenzione sono applicabili le norme di cui al vigente Regolamento fognario del Consorzio - che qui si intende interamente richiamato dalle parti e conosciuto ed accettato dalla Società, ivi compresi gli allegati tecnici - e le correnti disposizioni di legge nazionale e regionale in materia;

20) Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione contratto o comunque connessa ad essa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà competente il Tribunale di Oristano, con espressa rinuncia delle parti al Giudizio arbitrale;

21) A tutti gli effetti della presente Convenzione e ai fini delle eventuali comunicazioni, la Società "IVI Petrolifera S.p.a." elegge domicilio presso la propria Sede Legale;


22) La registrazione della presente Convenzione è a carico del Consorzio che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 24 del D.P.R. 601/73. Ai fini della registrazione si dichiara che il presente Accordo è soggetto ad IVA.

per il Consorzio

per la "IVI Petrolifera S.p.a."

(Dott. Marcello Siddu)

(Sig.ra Virginia Devalle)



IVI PETROLIFERA SPK

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare le clausole di cui i seguenti articoli: Art.2 (Oggetto della Convenzione-Autorizzazione allo scarico-Acettazione norme e disposizioni consortili), Art.4 (Realizzazione pozzi-Oneri Inse-diato), Art.7 (Corrispettivi a carico degli Insediati;Modifica tariffe del Consorzio;Sospensione del Servizio), Art.8 (Prescrizioni Tecniche), Art.9 (Volume di scarico giornaliero convenzio-nalmente stabilito), Art.10 (Penale per difformità reflui e tariffa per inadempimento quantitati-vo), Art.11 (Subentro-Solidarietà passiva), Art.13 (Oneri opere di allaccio e manutenzione or-




dinaria e straordinaria), Art.15 (Mancata collaborazione nei controlli-Sospensione Servizio),
Art.16 (Esonero responsabilità Consorzio), Art.17 (Revoca Autorizzazione), Art.18 (Accetta-
zione prescrizioni e deliberazioni Consortili), Art.19 (Rimandi normativi), Art.20 (Foro Com-
petente) della presente Convenzione

per il **Consorzio**

(Dott. Marcello Siddu)

per la **"IVI Petrolifera S.p.a."**

(Sig.ra Virginia Devalle)



IVI PETROLIFERA S.p.A.